



COMUNE DI LODINE
PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - **Finalita'**
- Articolo 2 - **Oggetto e applicazione**
- Articolo 3 - **Definizioni**
- Articolo 4 - **Vigilanza**
- Articolo 5 - **Esposti**
- Articolo 6 - **Sanzioni**
- Articolo 7 - **Ottemperanza**

**TITOLO II - SICUREZZA, QUALITA'E DECORO
DEL PAESE E DELL'AMBIENTE**

- Articolo 8 - **Comportamenti vietati**
- Articolo 9 - **Altre attivita' vietate**
- Articolo 10 - **Accampamenti**
- Articolo 11 - **Nettezza del suolo e dell'abitato**
- Articolo 12 - **Trasporto di materiale di facile dispersione – Cantieri edili**
- Articolo 13 - **Rifiuti**
- Articolo 14 - **Sgombero neve**
- Articolo 15 - **Manutenzione degli edifici e della proprietà privata**
- Articolo 16 - **Tende su facciate di edifici**

**TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
A SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Articolo 17 - **Divieti**
- Articolo 18 - **Rischio incendi**
- Articolo 19 - **Lotta insetti nocivi e parassiti**
- Articolo 20 - **Attivita' particolari consentite in parchi pubblici**
- Articolo 21 - **Disposizioni sul verde privato**

TITOLO IV - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

- Articolo 22 - **Disposizioni generali**
- Articolo 23 - **Commercio itinerante**

Articolo 24 - **Operatori del proprio ingegno**
Articolo 25 - **Attività artistiche di strada**

TITOLO V - SULLE ACQUE INTERNE

Articolo 26 - **Balneazione**

TITOLO VI - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 27 - **Disposizioni generali**
Articolo 28 - **Lavoro notturno**
Articolo 29 - **Pubblicità fonica**
Articolo 30 - **Emissioni sonore prodotte nelle abitazioni private**
Articolo 31 - **Strumenti musicali**
Articolo 32 - **Dispositivi acustici antifurto**
Articolo 33 - **Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore**
Articolo 34 - **Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici**

TITOLO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 35 - **Tutela degli animali domestici**
Articolo 36 - **Protezione della fauna selvatica**
Articolo 37 - **Divieti specifici**
Articolo 38 - **Animali molesti**
Articolo 39 - **Trasporto di animali su mezzi pubblici**
Articolo 40 - **Animali liberi**
Articolo 41 - **anagrafe canina**
Articolo 42 - **raccolta deiezioni**
Articolo 43 - **museruole e guinzagli**
Articolo 44 - **detenzione cani**

TITOLO VIII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 45 - **Esposizione e Pubblicità dei prezzi (art. 34 L.R. N.5/2006):**
Articolo 46 - **Servizi igienici**
Articolo 47 - **Amministrazione degli stabili**

TITOLO IX - NORME VARIE

Articolo 48 - **Utilizzo dello stemma comunale**
Articolo 49 - **Collocamento di targhe o lapidi commemorative**
Articolo 50 - **Cortei e processioni**
Articolo 51 - **Iniziative pubblicitarie**

TITOLO X SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 52 - **Sanzioni**

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 53 - **Entrata in vigore**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la piu' ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unita' Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato *bene comune* in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilita' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per *fruizione di beni comuni* si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per *utilizzazione di beni comuni* si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 – Vigilanza

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco od un suo delegato ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e da tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

2. Vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e compiono i relativi accertamenti, limitatamente alle materie di specifica competenza, anche gli addetti al Servizio Sanitario Nazionale, gli addetti di servizi comunali o di Enti o di Aziende erogatrici di pubblici servizi.

3. Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 5 – Esposti

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento, devono essere indirizzati al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale in forma scritta e su carta semplice e depositati direttamente presso il protocollo del Comune o inviati a mezzo raccomandata A.R.;

2. Gli esposti di cui sopra dovranno contenere una sommaria descrizione dei fatti lamentati, i dati del ricorrente con la sua firma autografa e le eventuali richieste;

3. E' ammessa la forma orale solo in casi urgenti purché sia certa l'identità dell'esponente;

Articolo 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, come previsto dallo stesso Regolamento; nel caso, per una fattispecie di violazione, non fosse stata prevista la sanzione, si rimanda alle norme dettate da leggi nazionali e dai provvedimenti dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell'Allegato, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività' illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Articolo 7 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le Ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali del Comune devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II – SICUREZZA, QUALITA' E DECORO **DEL PAESE E DELL'AMBIENTE** **Articolo 8 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune e' vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di eta' stabilito con ordinanza del Sindaco;
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a cio' destinati;
- r) chiedere l'elemosina, anche con l'impiego di minori, e arrecando disturbo alle persone ed alla circolazione;
- s) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- t) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario e' ritenuto obbligato in solido;
- u) depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalita' self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, rispondera' in solido il legale rappresentante della Societa' redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicita'.

Articolo 9 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione ed al relativo pagamento della tassa T.O.S.A.P.;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel piu' breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere al getto dell'acqua utilizzata per la pulizia dei pavimenti e della casa in genere, con secchi o altri contenitori, sulla pubblica via;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando cio' determini disturbo, incomodo o insudiciamento della pubblica via.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

3. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, e' vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati, anche con l'ausilio degli organi di vigilanza.

Articolo 10 – Accampamenti

1. La sosta dei nomadi o altre persone senza fissa dimora non è consentita su aree pubbliche ad uso pubblico. Alla violazione del presente articolo, oltre la sanzione pecuniaria per la quale si rimanda al paragrafo “sanzioni amministrative”, sarà previsto l'allontanamento coatto eseguito previa notifica del provvedimento agli interessati;

2. E' vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravan ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile su suolo pubblico o privato aperto ad uso pubblico; fanno eccezione quelli al seguito di circhi, giostrai o simili che, previa autorizzazione dell'Autorità comunale, possono prendere posto nei luoghi da essa indicati per il tempo e con le modalità prescritte;

3. Il campeggio di cui al punto 2, eccetto le regole previste al punto 2 per i veicoli al seguito dei circhi e simili, possono effettuarsi solo nelle aree allo scopo attrezzate del territorio comunale.

Articolo 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a piu' persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
6. E' fatto divieto a chiunque nello svolgimento della pulizia della parte di via antistante la propria attività o abitazione, utilizzi le trappine site in strada e adibite alla raccolta delle acque reflue/bianche, per riversarvi all'interno i detriti prodotti da tale pulizia siano essi mozziconi di sigaretta, carta, pietre, oli e quant'altro diverso dalla sola acqua sporca;
7. E' fatto obbligo a chiunque, dopo la pulizia della parte antistante la propria abitazione o attività, di provvedere alla raccolta di quanto prodotto da tale operazione e di provvedere al suo smaltimento come previsto per la raccolta dei rifiuti urbani in generale;
8. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
9. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, e previa comunicazione al Comune, sui marciapiedi.
10. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 9, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
11. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza.
12. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
13. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
14. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Articolo 12 – Trasporto di materiale di facile dispersione – Cantieri edili

1. Fatte salve le norme del Codice della Strada riguardo all'idoneità ed uso dei veicoli ed alla sistemazione del carico, e fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 per quanto concerne il trasporto di rifiuti, per quanto riguarda il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione esso deve essere effettuato in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico;

2. Per evitare che le polveri, per azione dei venti, si sollevino nell'aria il carico dovrà essere convenientemente coperto. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria prevista per tale violazione dal presente Regolamento, verrà inoltre inflitto l'obbligo di immediata pulizia del suolo pubblico;

3. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che per la loro natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedire ogni spandimento di acque o di fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.

4. I veicoli destinati al trasporto di inerti, di materiali di risulta e di cava o comunque materiali polverulenti nonché le macchine operatrici, carrelli ed altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere, nel rispetto delle norme dettate a riguardo dal D.Lgs. 152/2006 e dal Codice della Strada, possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali, di cave o lagunari dovranno contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo.

Articolo 13 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione, per la raccolta differenziata.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti, o portati all'esterno delle abitazioni nei soli giorni indicati dal calendario previsto a tale scopo. I contenitori di cui sopra non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata (Isola Ecologica).

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione, a cura di chi ha commissionato i lavori per i quali tale materiale è stato prodotto;

7. E' vietato altresì depositare il materiale proveniente da lavori edili nelle strade di campagna, anche se richiesto dai proprietari per il loro rifacimento;
8. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Articolo 14 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora cio' non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Ufficio di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'articolo 12, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica Ordinanza puo' disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Articolo 15 - Manutenzione degli edifici e della proprietà privata

1. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale, dal Regolamento Edilizio comunale e da altre norme esistenti in materia, i proprietari dei caseggiati devono:
 - a) mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale;
 - b) curare le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi;

c) mantenere i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale in genere;

d) assicurare l'efficienza e la funzionalità delle canalette di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio impedendo il gocciolamento di acqua o neve dagli stessi; è fatto divieto di scarico diretto o indiretto dei pluviali su suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa;

e) adottare ogni precauzione e riparo a pozzi, cisterne, e simili atti e capaci di impedire che persone, animali, e oggetti vi possano cadere all'interno;

2. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 2, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 16 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, e' consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previo rilascio dell'autorizzazione comunale e del relativo pagamento della tassa T.O.S.A.P.

2. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, e' consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore, purché non visibile dalla pubblica via.

3. Il Sindaco con proprie Ordinanze puo'individuare strade o zone di particolare interesse architettonico, storico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero che le stesse siano subordinate al rispetto di specifiche prescrizioni.

4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e' oggetto di specifica autorizzazione comunale e soggetta al pagamento del suolo pubblico (T.O.S.A.P.).

TITOLO III -DISPOSIZIONI PARTICOLARI

A SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 17 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;

e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con Ordinanza del Sindaco.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi del territorio comunale.

Articolo 18– Rischio incendi

1. Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni e oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati;

2. Salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, è vietato:

- a) detenere nelle case di abitazione, solai, sotterranei e loro pertinenze, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici;
- b) utilizzare quale combustibile qualunque tipo di rifiuto, plastica, legna verniciata, qualunque tipo di materiale che risulti dannoso per la salute pubblica ed il cui smaltimento è regolato dalle leggi vigenti in materia;
- c) accatastare allo scoperto, nei cortili in area vicina ad altri fabbricati, su scale, corridoi ecc. legna, carta od altro materiale di facile accensione, in quantità notevole, se non adottando le opportune cautele che potranno essere prescritte dall'Amministrazione Comunale;
- d) negli esercizi pubblici, e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, tenere materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.
- e) E' vietato bruciare sterpaglie o altro, all'interno del centro abitato, senza una preventiva autorizzazione dall'autorità competente.

3. Per ragioni di sicurezza e onde evitare disagi al vicinato, che fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi, ha l'obbligo di provvedere ad idonea pulizia delle canne fumarie.

Articolo 19 - Lotta insetti nocivi e parassiti

1. E' fatto obbligo, entro il 15 Giugno di ogni anno, a chiunque abbia la disponibilità di terreni all'interno del centro abitato, di curarne la bonifica, ovvero il taglio di fieno, cespugli, sterpi e l'asportazione oltre che lo smaltimento in discarica dei relativi residui.

2. E' fatto obbligo altresì, ai soggetti di cui al punto 1, di provvedere a recintare i terreni di proprietà per evitare così che possano diventare luogo di deposito di rifiuti da parte di ignoti.

3. E' vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e animali da cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, nonché detenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame.

Articolo 20 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari

disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
- c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del paese.

2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) e c) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, l'installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.
10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo, purché siano rispettate le seguenti norme:
 - a) Nuovo Codice della Strada, D.L. 285/92, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
 - b) art. 727 del codice penale e Legge 473/1993 sull'abbandono ed il maltrattamento degli animali;
 - c) sicurezza pubblica;
11. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Articolo 21 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO IV - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 22 - Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada e' consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dalla normativa vigente, per l'esercizio dei mestieri di strada e' subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti del Comune, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.
3. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.
4. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.
5. Il Sindaco, con propria Ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 23 - Commercio itinerante

1. L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante e' subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale di cui alla L.R. N.5/2006 o DUAAP (Dichiarazione

autocertificativa) ai sensi della L.R. N.3/2008, che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione suolo pubblico.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:

- nello stesso luogo per una durata non superiore a mezz'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.

5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non e' consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti; le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00.

6. Con provvedimento della Civica Amministrazione potranno essere individuate aree da destinare all'attività di vendita con strutture aventi occupazione di suolo pubblico non superiore a cinque metri quadrati.

7. La vendita in forma itinerante deve essere effettuata nei posteggi a tale scopo individuati con Regolamento di Commercio su area pubblica e privata.

Articolo 24 - Operatori del proprio ingegno

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:

- disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
- monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
- scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non e' necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.

4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

Articolo 25 - Attività artistiche di strada

1. Gli *artisti di strada* sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso piu' ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, tamburinos etc.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non e' soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando e' esercitata:
 - nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati cinque;
 - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.
4. Le attività di skater e writer possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione per l'utilizzo di arredi comunali.
5. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
6. L'esercizio delle attività artistiche di strada non e' consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

TITOLO V - SULLE ACQUE INTERNE

Articolo 26 - Balneazione

1. Il divieto di balneazione in fiumi e torrenti e' disposto dal Sindaco con apposita Ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini lacustri.

TITOLO VI - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 27 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i piu' idonei provvedimenti perche' chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie

Locali, puo' vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

5. L'Amministrazione comunale riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, possono essere disposte limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 8.00-10.00; 13.00-15.00; 22.00-8.00.

Articolo 28 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici comunali e delle Unita' Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, il divieto di esercitare puo', con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo piu' ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 29 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica (diversa da quella elettorale) è consentita, previa autorizzazione e pagamento della relativa tassa al comune nel quale la si intende effettuare, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

2. La pubblicità fonica è sempre vietata, nei seguenti giorni:

- 02 Novembre,

- tutti i giorni festivi,

- a meno di metri 100 da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili;

3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati in 50 db;

Articolo 30 – Emissioni sonore prodotte nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 31 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Articolo 32- Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Articolo 33- Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

Articolo 34 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio

personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

- b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
- c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati e' consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che puo' essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravita' dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare e' tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

4. Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita e' subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

TITOLO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 35- Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza;

2. E' vietato abbandonare animali domestici;

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;

4. E' fatto divieto di introdurre animali, anche se da compagnia, negli Uffici comunali;

5. Per tutte le norme non richiamate dal presente Regolamento, si rimanda alle Ordinanze sindacali ed alle leggi nazionali;

Articolo 36 - Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, e ciò deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 37 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 38 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non piu' disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Articolo 39 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Articolo 40 - Animali liberi

2. Il Sindaco con propria Ordinanza puo' disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Articolo 41 - Anagrafe canina.

1. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina presso il Servizio Veterinario della A.S.L. di Nuoro entro 10 giorni dalla loro nascita o dall'acquisizione o possesso. All'atto dell'iscrizione viene rilasciata specifica scheda del cane che va debitamente custodita e che deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e/o di detenzione. Al cane, a seguito dell'iscrizione, viene impresso, mediante inoculazione, un microprocessore sottocutaneo al fine della identificazione. Tutti i cani devono essere dotati di microchip.
2. Chiunque abbandona i cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con sanzione amministrativa.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio di Polizia Municipale che provvederà ad informare immediatamente il Servizio veterinario della A.S.L. al fine della cattura. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. I cani non identificati devono essere catturati, a cura del Servizio veterinario della A.S.L., unico servizio addetto alla cattura dei cani randagi, che provvede agli adempimenti di competenza. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

Articolo 42 - Raccolta delle deiezioni.

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;

- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito;
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cane a seguito.

Articolo 43 - Museruole e guinzagli.

1. E' vietato lasciare liberi i cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico. Su tali aree gli accompagnatori dei cani sono sempre obbligati ad applicare la museruola o il guinzaglio agli stessi, soprattutto se di grossa taglia.
2. I proprietari di cani a rischio di aggressività, come da circolare del Ministero della Salute, del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani, devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola, quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. Sono esentati da tali obblighi i cani che accompagnano i soggetti non vedenti ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

Articolo 44 - Detenzione di cani.

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente altezza dal fondo di calpestio almeno il triplo dell'altezza del cane. La rete non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza di trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane.
4. L'eventuale catena ed il punto di ancoraggio della stessa devono avere una misura ed una robustezza adeguata alla mole del cane.
5. Gli animali tenuti con catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
6. In ogni caso i cani alla catena, non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
7. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualsiasi momento, controllarne i movimenti.
8. E' fatto obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, e latrare possano disturbare in modo insistente, continua e inequivocabile il vicinato.
9. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

TITOLO VIII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 45 - Esposizione e Pubblicità dei prezzi (art. 34 L.R. N.5/2006):

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;
 - b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio (ART. 34 L.R. N.5/2006).
6. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

Articolo 46 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalle leggi in materia;

Articolo 47 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO IX - NORME VARIE

Articolo 48 Utilizzo dello stemma comunale

1. L'utilizzo dello stemma comunale è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Articolo 49 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento a riguardo. L'Amministrazione avrà la facoltà di negare o concedere tale autorizzazione, di altresì limitarla o sottoporla a collaudo periodico ovvero rimuoverla.

Articolo 50 - Cortei e processioni

1. I cortei funebri, partendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve o quello che comunque crea meno intralcio alla circolazione, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, e la segnaletica stradale.
2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 51 - Iniziative pubblicitarie

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nel territorio comunale o in luoghi che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve farne preventiva domanda al Comune.
3. L'autorizzazione che verrà rilasciata, avrà valore solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
4. Allo scadere dell'autorizzazione, o inciso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari dovrà rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.
5. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici e luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari di qualsivoglia natura. (Art. 23, c.3 del D.Lgs. 285/92)
6. Per quanto concerne le affissioni dei manifesti pubblicitari sui muri, è obbligatorio servirsi dei soli spazi messi a disposizione a tale scopo ovvero:
 - a) muraglione di via Largo Dante;
 - b) muraglione di via Largo Dante;

TITOLO X - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 52- Sanzioni

NORMA	SANZIONE	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
Articolo 7 - Ottemperanza	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00

<p>Articolo 8 - Comportamenti vietati</p> <p><u>Comma 1</u></p> <p>lett. a) manomettere... lett. b) imbrattare... lett. c) rimuovere... lett. n) spostare... lett. o) ostruire... lett. p) ostruire... lett. r) chiedere... lett. s) accendere...</p>	<p>da Euro 80,00 ad Euro 500,00</p>	<p>Euro 160,00</p>
<p><u>Comma 1</u></p> <p>lett. g) utilizzare... lett. q) compiere... lett. f) praticare... lett. h) lanciare... lett. i) compiere... lett. l) immergersi...</p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>
<p>lett. d) arrampicarsi... lett. e) collocare... lett. m) sedersi...</p>	<p>da Euro 25,00 ad Euro 150,00</p>	<p>Euro 50,00</p>
<p>lett. t) affiggere... lett. u) depositare...</p>	<p>da Euro 80,00 ad Euro 500,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><u>Lett. t - u</u></p> <p>Confisca amministrativa delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione</p> </div>	<p>Euro 160,00</p>
<p>Articolo 9 - Altre attività vietate</p> <p><u>Comma 1</u></p> <p>lett. a) ammassare... lett. b) utilizzare... lett. c) collocare...</p>	<p>da Euro 25,00 ad Euro 150,00</p>	<p>Euro 50,00</p>

lett. d) procedere... lett. e) procedere...		
<u>Comma 2</u>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<u>Comma 3</u>	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 10 - Accampamenti <u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00 <u>Comma 1</u> Sanzione accessoria dell'allontanamento coatto	Euro 50,00
Articolo 11 – Nettezza del suolo e dell'abitato <u>Tutti i commi</u>	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 12 – Trasporto di materiale di facile dispersione – Cantieri edili <u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u> <u>Comma 4</u>	da Euro 80,00 ad Euro 500,00 <u>Comma 2</u> Sanzione accessoria dell'immediata pulizia del suolo pubblico	Euro 160,00
Articolo 13 - Rifiuti <u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u> <u>Comma 4</u> <u>Comma 8</u>	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00

<p><u>Comma 5</u> <u>Comma 6</u> <u>Comma 7</u></p>	<p>da Euro 80,00 ad Euro 500,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><u>Tutti i commi dell'art. 13</u></p> <p>Sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi</p> </div>	<p>Euro 160,00</p>
<p>Articolo 14 – Sgombero neve</p> <p><u>Tutti i commi</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>
<p>Articolo 15 – Manutenzione degli edifici e della proprietà privata</p> <p><u>Comma 1</u></p> <p>lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e)</p> <p><u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p> <p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p> <p>Euro 100,00</p>
<p>Articolo 16 – Tende su facciate di edifici</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u> <u>Comma 4</u></p>	<p>da Euro 80,00 ad Euro 500,00</p>	<p>Euro 160,00</p>

<p>Articolo 17 - Divieti</p> <p><u>Comma 1</u></p> <p>lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e)</p> <p><u>Comma 2</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>
<p>Articolo 18 – Richio incendi</p> <p><u>Comma 2</u></p> <p>lett. a) lett. c)</p> <p><u>Comma 3</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>
<p><u>Comma 2</u></p> <p>lett. b) lett. d) lett. e)</p>	<p>da Euro 80,00 ad Euro 500,00</p>	<p>Euro 160,00</p>
<p>Articolo 19 – Lotta insetti nocivi e parassiti</p> <p><u>Comma 1</u></p> <p><u>Comma 2</u></p> <p><u>Comma 3</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>

<p>Articolo 20 – Attività particolari consentite in parchi pubblici</p> <p><u>Comma 1</u> lett. a) lett. b) lett. c)</p> <p><u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u> <u>Comma 4</u> <u>Comma 5</u> <u>Comma 6</u> <u>Comma 7</u> <u>Comma 8</u> <u>Comma 9</u> <u>Comma 10</u></p>	<p>da Euro 80,00 ad Euro 500,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;"><u>Comma 1 tutte le lettere</u></p> <p style="text-align: center;">Sanzione accessoria della confisca amministrativa dei mezzi in caso di attività abusiva</p> <p style="text-align: center;">❖</p> <p style="text-align: center;">Per particolari esigenze di interesse generale l'Amministrazione può sospendere l'attività anche temporaneamente</p> </div>	<p style="text-align: right;">Euro 160,00</p>
<p>Articolo 21 – Disposizioni sul verde privato</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u> <u>Comma 4</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p style="text-align: right;">Euro 100,00</p>
<p>Articolo 22 – Disposizioni generali</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 4</u> <u>Comma 5</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p style="text-align: right;">Euro 100,00</p>
<p>Articolo 23 – Commercio itinerante</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 5</u> <u>Comma 7</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p> <p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p style="text-align: right;">Euro 100,00</p> <p style="text-align: right;">Euro 100,00</p>

<p>Articolo 24 – Operatori del proprio ingegno</p> <p><u>Comma 2.</u> <u>Comma 4</u> <u>Comma 5</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><u>Comma 5</u></p> <p>Sanzione accessoria della confisca amministrativa</p> </div>	<p>Euro 100,00</p>
<p>Articolo 25 – Attività artistiche di strada</p> <p><u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u> <u>Comma 4</u> <u>Comma 5</u> <u>Comma 6</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>
<p>Articolo 26 – Balneazione</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u></p>	<p>da Euro 25,00 ad Euro 150,00</p>	<p>Euro 50,00</p>
<p>Articolo 27 – Disposizioni generali</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u> <u>Comma 4</u> <u>Comma 6</u></p>	<p>da Euro 25,00 ad Euro 150,00</p>	<p>Euro 50,00</p>
<p>Articolo 28 – Lavoro notturno</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><u>Articolo 28</u></p> <p>Sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività</p> </div>	<p>Euro 100,00</p>
<p>Articolo 29 – Pubblicità fonica</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>

<p>Articolo 30 – Emissioni sonore prodotte nelle abitazioni private</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u> <u>Comma 4</u></p>	<p>da Euro 25,00 ad Euro 150,00</p>	<p>Euro 50,00</p>
<p>Articolo 31 – Strumenti musicali</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u></p>	<p>da Euro 25,00 ad Euro 150,00</p>	<p>Euro 50,00</p>
<p>Articolo 32 – Dispositivi acustici antifurto</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>
<p>Articolo 33 – Emissioni sonore prodotte dai veicoli a motore</p> <p><u>Comma 1</u></p>	<p>da Euro 25,00 ad Euro 150,00</p>	<p>Euro 50,00</p>
<p>Articolo 34 – Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u> <u>Comma 4</u></p>	<p>da Euro 100,00 ad Euro 1000,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 35</u></p> <p style="text-align: center;">Sanzione accessoria della confisca amministrativa della merce</p> </div>	<p>Euro 200,00</p>
<p>Articolo 35 – Tutela degli animali domestici</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u> <u>Comma 4</u></p>	<p>da Euro 100,00 ad Euro 1000,00</p> <p>da Euro 100,00 ad Euro 1000,00</p>	<p>Euro 200,00</p> <p>Euro 200,00</p>
<p>Articolo 36 – Protezione</p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>

<p>della fauna selvatica</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u> <u>Comma 3</u></p>		
<p>Articolo 37 – Divieti specifici</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>
<p>Articolo 38 – Animali molesti</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>
<p>Articolo 45 – Esposizione e pubblicità dei prezzi</p> <p><u>Comma 1</u> <u>Comma 4</u> <u>Comma 5</u> <u>Comma 6</u></p>	<p>da Euro 80,00 ad Euro 500,00</p>	<p>Euro 160,00</p>
<p>Articolo 46 - Servizi igienici</p> <p><u>Comma 1</u></p>	<p>da Euro 80,00 ad Euro 500,00</p>	<p>Euro 160,00</p>
<p>Articolo 47 – Amministrazione degli stabili</p> <p><u>Comma 1</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>
<p>Articolo 48 – Utilizzo dello stemma comunale</p> <p><u>Comma 1</u></p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>
<p>Articolo 49 – Collocamento di targhe e lapidi commemorative</p>	<p>da Euro 50,00 ad Euro 300,00</p>	<p>Euro 100,00</p>

<u>Comma 1</u>		
Articolo 50 – Cortei e processioni		
<u>Comma 1</u> <u>Comma 2</u>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<i>Comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale</i>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00

41		Obbligo di iscrizione all’anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita, acquisizione o possesso.	€ 155,00	€ 516,00
41	2	Divieto di abbandono dei cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio	€ 155,00	€ 516,00
42		Obbligo di totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento, facendo uso di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito	€ 30,00	€ 60,00
43		Obbligo di applicazione sempre della museruola o del guinzaglio, soprattutto per i cani di grossa taglia sulle aree aperte al pubblico	€ 50,00	€ 100,00
44		Divieto di detenzione dei cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti	€ 50,00	€ 100,00
44		Obbligo di detenzione di cani, se non alla catena, all’interno di una area delimitata con una rete metallica consistente	€ 50,00	€ 100,00
44	8	Obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, e latrare possano disturbare in modo insistente, continua e inequivocabile il vicinato	€ 20,00	€ 50,00

TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 53– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo di approvazione del medesimo.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 11/01/2013